



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 21.6.2007  
COM(2007) 345 definitivo

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che proroga la sospensione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CE) No 215/2002 sulle importazioni di ferro-molibdeno originarie della Repubblica popolare cinese**

(presentata dalla Commissione)

## **RELAZIONE**

### **1) CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **Motivazione e obiettivi della proposta**

La proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) No 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1996, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) No 2117/2005 del Consiglio, del 23 dicembre 2005 (regolamento di base) nel procedimento antidumping concernente le importazioni di ferro-molibdeno originarie della Repubblica popolare cinese (RPC).

#### **Contesto generale**

La presente proposta è presentata nel quadro dell'attuazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta svolta in conformità dei requisiti sostanziali e procedurali di cui al regolamento di base.

#### **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Regolamento (CE) n. 215/2002 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferro-molibdeno originarie della Repubblica popolare cinese (RPC).

Decisione del 23 ottobre 2006 della Commissione che sospende per un periodo di nove mesi il dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CE) No 215/2002 del Consiglio sulle importazioni di ferro-molibdeno originarie della Repubblica popolare cinese (RPC).

#### **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Non pertinente.

### **2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

#### **Consultazione delle parti interessate**

In conformità delle disposizioni del regolamento di base, le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno già avuto la possibilità di difendere i loro interessi nel corso dell'inchiesta.

#### **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

#### **Valutazione dell'impatto**

La presente proposta scaturisce dall'attuazione del regolamento di base.

Il regolamento di base non prevede una valutazione d'impatto generale, ma l'obbligo che le misure non siano contrarie all'interesse della Comunità significa che la

valutazione di un impatto più ampio delle stesse costituisce parte integrante dell'inchiesta.

### **3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

#### **Sintesi delle misure proposte**

Nel febbraio 2002, con il regolamento (CE) No 215/2002 del Consiglio sulle importazioni di ferro-molibdeno originarie della Repubblica popolare cinese (RPC), è stato imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferro-molibdeno originarie della Repubblica popolare cinese (RPC).

Nell'ottobre 2006 la Commissione, con una decisione del 23 ottobre 2006, ha sospeso per un periodo nove mesi il dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CE) No 215/2002 del Consiglio sulle importazioni di ferro-molibdeno originarie della Repubblica popolare cinese (RPC).

L'allegata proposta della Commissione per un regolamento del Consiglio estende fino al 31 gennaio 2008 la sospensione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CE) No 215/2002 del Consiglio sulle importazioni di ferro-molibdeno originarie della Repubblica popolare cinese (RPC).

Gli Stati membri sono stati consultati e non hanno formulato alcuna obiezione nei confronti delle misure proposte.

Si propone che il Consiglio adotti la proposta di regolamento allegata, che deve essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea entro e non oltre il 21 luglio 2007.

#### **Base giuridica**

Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio, del 23 dicembre 2005.

#### **Principio di sussidiarietà**

La proposta è di competenza esclusiva della Comunità, pertanto non si applica il principio di sussidiarietà.

#### **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i seguenti motivi.

Il tipo di intervento è descritto nel regolamento di base sopra indicato e non consente l'adozione di decisioni a livello nazionale.

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico della Comunità, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini, ma il regolamento di base limita tuttavia il livello dei dazi che possono essere istituiti a

quanto necessario per eliminare il pregiudizio causato dal dumping accertato.

### **Scelta degli strumenti**

Strumenti proposti: Regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per le ragioni seguenti.

Il regolamento di base sopraindicato non prevede altre opzioni.

### **4) INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna

Proposta di

## REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che proroga la sospensione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CE) No 215/2002 sulle importazioni di ferro-molibdeno originarie della Repubblica popolare cinese**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea<sup>1</sup> (di seguito: "il regolamento di base"), in particolare l'articolo 14,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

### A. PROCEDURA

- (1) Con il regolamento (CE) No 215/2002<sup>2</sup> il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferro-molibdeno originarie della Repubblica popolare cinese (RPC), di cui al codice CN 7202 70 00 (il prodotto interessato). L'aliquota del dazio antidumping è del 22,5%.
- (2) Nell'ottobre 2006 la Commissione, con la decisione (2006/714/CE) del 23 ottobre 2006<sup>3</sup>, ha sospeso per un periodo nove mesi il dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CE) No 215/2002 del Consiglio sulle importazioni di ferro-molibdeno originarie della Repubblica popolare cinese.
- (3) La decisione di sospendere il dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CE) No 215/2002 del Consiglio è stata adottata conformemente alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base in cui si prevede che, nell'interesse della Comunità, le misure antidumping possono essere sospese qualora si sia riscontrata una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione, a condizione che l'industria comunitaria abbia avuto la possibilità di presentare osservazioni e che queste siano state prese in considerazione.

---

<sup>1</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

<sup>2</sup> GU L 35 del 6.2.2002, pag.1.

<sup>3</sup> GU L 293 del 24.10.2006, pag.15.

- (4) Nella decisione del 23 ottobre 2006, la Commissione è giunta alla conclusione che sia improbabile che il pregiudizio connesso alle importazioni del prodotto in esame originarie della RPC riemerga a seguito della sospensione delle misure a motivo della modifica temporanea delle condizioni di mercato e, in particolare, dell'elevato livello dei prezzi del prodotto in esame applicati sul mercato comunitario, notevolmente superiore al livello pregiudizievole riscontrato nell'inchiesta originaria, nonché dell'asserita insufficienza di offerta del prodotto in esame.
- (5) Nella decisione del 23 ottobre 2006, la Commissione si è assunta l'obbligo di sorvegliare l'andamento delle importazioni e i prezzi del prodotto in esame e di abrogare la sospensione nel caso in cui un maggiore quantitativo del prodotto in esame proveniente dalla RPC sia presentato a prezzi di dumping e comporti pertanto un pregiudizio per l'industria comunitaria.
- (6) Il 31 ottobre 2006 è stato avviato d'ufficio un riesame intermedio a pieno titolo con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee<sup>4</sup> dal momento che gli elementi di prova a disposizione della Commissione indicano che le circostanze in cui sono state istituite le misure in vigore hanno subito modifiche tali da renderle inadeguate e che alcune di queste modifiche possono essere durature.

## **B. MOTIVAZIONE**

- (7) L'articolo 14, paragrafo 4 del regolamento di base dispone che, nell'interesse comunitario, si possono sospendere le misure antidumping per un periodo di nove mesi, ma che la sospensione può essere prorogata per un periodo ulteriore non superiore ad un anno, con decisione del Consiglio, che delibera su proposta della Commissione.
- (8) Dalla sospensione della misura non risulta modificata la situazione di cui ai considerando da (5) a (10) della decisione della Commissione del 23 ottobre 2006 per quanto riguarda le importazioni ed i prezzi del prodotto in esame. Soltanto quantitativi scarsamente rilevanti di ferro-molibdeno originario della RPC sono stati importati nell'UE.
- (9) Per quanto riguarda il riesame intermedio a pieno titolo avviato d'ufficio, si ricorda che deve essere completato entro quindici mesi dall'inizio, vale a dire entro il 31 gennaio 2008.

## **C. CONCLUSIONI**

- (10) Dal momento che la situazione del mercato comunitario è rimasta invariata dopo la sospensione dei dazi antidumping dell'ottobre 2006 e poiché il riesame intermedio non è stato completato, si ritiene opportuno prorogare la sospensione delle misure in vigore conformemente a quanto disposto nell'articolo 14, paragrafo 4 del regolamento di base. Sulla base del principio generale della prevedibilità dei flussi commerciali e anticipando i risultati del riesame intermedio attualmente in corso, si conclude che la sospensione delle misure si deve prorogare fino al 31 gennaio 2008, vale a dire fino al

---

<sup>4</sup> GU C 262 del 31.10.2006, pag. 28.

termine ultimo per il completamento del riesame intermedio. Non sono stati riscontrati elementi che indichino che la sospensione non sarebbe nell'interesse comunitario.

- (11) A norma dell'articolo 14, paragrafo 4 del regolamento di base, la Commissione ha informato l'industria comunitaria della sua intenzione di prorogare la sospensione delle misure antidumping in vigore. All'industria comunitaria è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni, ma queste non hanno modificato la constatazione che la situazione rimane invariata rispetto a quanto indicato nella decisione della Commissione del 23 ottobre 2006.
- (12) La Commissione ritiene pertanto che siano rispettati tutti i requisiti per prorogare la sospensione del dazio antidumping imposto sul prodotto in esame, a norma dell'articolo 14, paragrafo 4 del regolamento di base. La sospensione dei dazi antidumping imposti dal regolamento (CE) No 215/2002 deve essere quindi prorogata fino al 31 gennaio 2008.
- (13) La Commissione seguirà l'evoluzione delle importazioni e dei prezzi del prodotto in esame. Qualora dovesse verificarsi, in qualunque momento, il ritorno ad un aumento dei volumi delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC a prezzi oggetto di dumping, con conseguente pregiudizio per l'industria comunitaria, la Commissione provvederà a rendere nuovamente efficace il dazio antidumping abrogando la presente decisione di sospensione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

La sospensione del dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento (CE) No 215/2002 del Consiglio sulle importazioni di ferro-molibdeno, di cui al codice CN 7202 70 00, e originarie della Repubblica popolare cinese è prorogata fino al 31 gennaio 2008.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il Presidente*